

**Pratica ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 31757/2024**

**PROCEDURA di ValSAT art. 9, comma 7, L.R. n. 24/2017.**

**Oggetto: Accordo di Programma tra Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, BolognaFiere S.p.a. per lo sviluppo del quartiere fieristico di Bologna ai sensi dell'art. 60 della l.r. 24/2017 - supporto istruttorio nell'ambito della "Convenzione in materia di supporto istruttorio di Valsat nei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale n. 24/2017"<sup>1</sup>**

**Autorità competente: Città metropolitana di Bologna (CM BO)**

**Autorità procedente: Comune di Bologna**

**Premesso che**

con comunicazione del 12/09/2024, in atti al PG/2024/164799, la CM BO ha chiesto ad ARPAE AACM il supporto istruttorio ai fini del rilascio del parere motivato di Valsat sul procedimento in oggetto, entro la data del 3/10/2024. Ha inoltre comunicato che la documentazione di riferimento è disponibile per la consultazione in formato digitale al seguente indirizzo:

F:\PIANIF-TERR\PTCP\00\_ACCORDITERRITORIALI\_PTCP\01\_POLIFUNZIONALIFIERA\07\_AdP\_2020\_2021\052\_MATERIALE\_X\_ARPAE\_2024

**SI RIPORTANO**

**A) LE SINTESI DEI PARERI PERVENUTI IN MATERIA AMBIENTALE, PER GLI ASPETTI RIFERIBILI ALLA VALSAT:**

Si evidenzia che la maggior parte dei pareri rilasciati dagli enti competenti sono stati resi disponibili dal Comune di Bologna senza indicare la data di acquisizione. In alcuni casi non è stato indicato neanche il numero di protocollo in entrata.

Di conseguenza si è utilizzato come riferimento di protocollo quello che la CM BO ha assegnato alle comunicazioni con cui il Comune ha indicato il link da cui scaricare i pareri.

Le date dei pareri sono state riportate, laddove reperibili anche nel testo del parere stesso.

Si rileva che sono stati forniti solo i pareri che gli enti hanno rilasciato in fase di assenso preliminare, nonché le richieste di integrazioni pervenute a seguito dell'approvazione dell'accordo preliminare e in relazione alla verifica di assoggettabilità a VIA.

In generale si evidenzia che i pareri ambientali riportano varie questioni che risultano ancora non risolte nei documenti di piano presentati, oltre a specifiche prescrizioni. Tali contenuti sono stati evidenziati in grigio.

**A.1) Pareri forniti in fase di assenso preliminare (tutti in atti al PG n. 54410 del 14/09/2023 della CM BO)**

**ARPAE APAM (pareri di marzo 2022 e di giugno 2023)**

Parere di marzo 2022

ARPAE APAM evidenzia che:

- il PUG, per le parti di territorio zonizzate come "Territorio rurale della pianura", all'interno del quale

<sup>1</sup> approvata dalla Città metropolitana con Atto del Sindaco Metropolitano n. 249/2023, facendo seguito alla Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 16/10/2023, sottoscritta e trasmessa dal Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna con nota PG/2023/184475 del 30/10/2023

ricadono parte del comparto B e A2 di progetto, definisce l'azione 1.2a "Salvaguardare la biodiversità e i principali servizi ecosistemici di collina e di pianura". Il PUG riconosce l'importante funzione ecosistemica delle aree naturali o rinaturalizzate incuneate tra gli insediamenti come essenziale riserva di biodiversità e regolazione dei cicli naturali. I lembi a sud del tracciato autostradale costituiscono residui di paesaggio rurale, spazi risparmiati dall'urbanizzazione che conservano elementi storico-paesaggistici a cui si riconosce un importante valore ecologico-ambientale. Il PUG si propone tra l'altro di tutelare i residui cunei agricoli periurbani conservandone la funzione produttiva e aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione lungo le principali infrastrutture, a partire dall'asse Autostrada- Tangenziale, e alle fasce filtro delle attività produttive non agricole (fasce verdi polifunzionali). ARPAE ritiene che, per quanto il progetto urbano proposto preveda la realizzazione di un "giardino urbano" (comparto B) e di un'area verde/parco attrezzato (comparto A2) con piantumazione di alberi che contribuiscono alla funzione di mitigazione per il sistema Autostrada-Tangenziale, sia indubbia la perdita del territorio rurale che il PUG, approvato pochi mesi fa, ha individuato con l'intento di tutelarlo così come la perdita di superficie a verde e la riduzione del patrimonio di suoli permeabili.

- In riferimento al "Piano Gestione Rischio Alluvioni" (PGRA), l'area ricade in zona classificata come P2 Alluvioni poco frequenti - tempo di ritorno tra 100 e 200 anni Media probabilità. Lo studio idraulico fornito, come integrato, non contiene valutazioni modellistiche dei possibili scenari di allagamento, anche perché per il sistema Navile-Savena Abbandonato non sono disponibili i tiranti idrici attesi per i diversi scenari di pericolosità. Relativamente al rischio idraulico ARPAE rimanda al competente parere della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana prescrivendo i presidi e gli accorgimenti ritenuti necessari ai sensi di quanto documentato ed indicato nella documentazione fornita.
- I volumi di laminazione in aree verdi non sono impermeabilizzati per un migliore inserimento paesaggistico. Si prende atto evidenziando che si ritiene condivisibile la struttura del bacino di detenzione del parco a condizione che vi vengano raccolte, per gravità e senza condotte, le portate ricadenti sulle sole superfici a verde.
- Per quanto riguarda invece le aree private, pur prendendo atto di quanto indicato dai progettisti, in considerazione del fatto che queste raccoglieranno scarichi di acque meteoriche di dilavamento di superfici esterne, si ritiene che in fase esecutiva debba essere verificata puntualmente la soggiacenza dell'acquifero sotterraneo, in periodi piovosi significativi, al fine di determinare tale livello massimo. Ove non sia possibile verificare la presenza di almeno un metro di suolo/sottosuolo insaturo dal fondo della vasca al livello massimo delle acque sotterranee, le vasche di laminazione dovranno essere impermeabilizzate (fondo e pareti).
- Le portate meteoriche dei vari comparti al Savena Abbandonato sono state verificate e risultate sostenibili anche rispetto alla portata massima (1,5 mc/s) attualmente transitabile nello scatolare in cls esistente in corrispondenza del ponte autostradale. Si ritiene comunque opportuno che, nell'ambito del progetto di ampliamento del sistema Autostrada/Tangenziale di prossima realizzazione venga richiesto l'ampliamento dello scatolare al fine di renderlo sufficientemente sovradimensionato al fine di una maggiore sicurezza idraulicamente delle aree poste a monte.
- Nell'area oggetto di intervento è presente un sito sottoposto a bonifica all'interno del Sub comparto A2, in corrispondenza del luogo in cui era collocato il distributore di carburante a servizio della società CoTaBo, trasferitasi in altro luogo. L'attività di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. attualmente in corso verrà conclusa contestualmente all'inizio del cantiere degli interventi del Sub ambito A2. Si prende atto. Altre porzioni di territorio risultano da indagare, tra le quali si individuano almeno le seguenti:
  - Area CoTaBo - ex officina, autolavaggio, eventuale presenza di cisterne interrato per riscaldamento;
  - Area ditta Ferriani – attività di recupero metalli;
  - Area confinante ad est con la ditta Ferriani, interessata da interferenza con detta l'attività di recupero e presso la quale sono state svolte in passato attività abusive;
  - Area oggetto di attività della ditta Ferriani svolta precedentemente il 2007, che non risulta essere stata indagata dopo la rilocalizzazione per la realizzazione della via Nuvolari.
- **Traffico:**
  - non è stato dato seguito alla richiesta di effettuare una simulazione delle ricadute degli inquinanti emessi dai nuovi flussi veicolari indotti dal progetto, in quanto non espressamente richiesta da norme tecniche pianificatorie o normative per i casi di variante al PSC o per le fasi di screening. Il

Proponente afferma inoltre che le emissioni indotte dal progetto non sono significative rispetto ad altri contributi di sorgenti prossime;

- relativamente al possibile aumento di richiesta del fabbisogno energetico a seguito del collegamento dei nuovi ambiti alla centrale di cogenerazione, il Proponente afferma che tale sviluppo non comporterà modifiche impiantistiche né variazioni emissive o di funzionamento;
- il bilancio delle emissioni diffuse provenienti dalla cantierizzazione non è stato effettuato in questa fase procedimentale in quanto il Proponente dichiara che non sono disponibili le informazioni necessarie alle valutazioni richieste;
- in merito agli scenari di traffico simulati, si rileva che non è stato elaborato lo scenario tendenziale per il giorno semifestivo con manifestazione di media dimensione nell'ora di punta della sera.

● **Aria:**

- gli incrementi di emissioni stimati in relazione ai flussi di traffico previsti appaiono troppo contenuti, specialmente nel caso di eventi concomitanti visto il considerevole aumento dei volumi di traffico;
- l'analisi delle emissioni dovute ai consumi energetici è incompleta;
- il bilancio emissivo presentato, considerata anche la componente vegetazionale e arborea, evidenzia che in 30 anni l'emesso non sarà adeguatamente bilanciato dagli assorbimenti stimati.

● **Rumore:**

- Per quanto riguarda i ricettori esistenti la comparazione degli scenari evidenzia alcuni peggioramenti del clima acustico a seconda degli scenari considerati comunque entro i limiti previsti di legge. Un incremento di una già esistente criticità acustica si manifesta sul ricettore scolastico di viale Aldo Moro presso il quale già allo stato attuale è stimato un superamento dei limiti di 11 decibel che si incrementa di circa 1 decibel nello scenario tendenziale fino ad arrivare ad un superamento dei limiti di legge di 12,5 dB(A) nei giorni di fiere di grandi dimensioni;
- Per quanto riguarda i futuri ricettori delle strutture ricettive si osserva un mancato rispetto dei limiti normativi, ma l'amministrazione comunale ha scelto di non considerare critici i superamenti presso gli hotel/alberghi in funzione della loro fruizione esclusivamente interna e del fatto che tutte le nuove strutture ricettive l'aerazione è garantita meccanicamente;
- per la struttura polifunzionale dedicata allo svolgimento delle c.d. manifestazioni temporanee i limiti prescritti dalla norma regionale sono pari a 70 dB(A) come livello equivalente mentre si evidenzia che presso alcuni ricettori sono attesi 76 / 78 dB(A) derivanti dal contributo del solo evento, con gli input forniti alla simulazione.

ARPAE APAM esprime parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il piano di indagine preliminare di suolo sottosuolo ed acque sotterranee dovrà essere svolto in contraddittorio con ARPAE, pertanto, al fine di permettere attività di validazione dei dati, le date di svolgimento dei sondaggi dovranno essere concordate con ARPAE APAM Distretto Urbano.
2. Il posizionamento dei sondaggi dovrà essere concordato mediante incontri tecnici con ARPAE che potrà richiederne anche l'incremento.
3. La realizzazione degli interventi sarà comunque vincolata al rispetto delle prescrizioni delle eventuali procedure di bonifica.
4. Dovrà essere rispettata la superficie permeabile minima prescritta dagli strumenti di pianificazione di riferimento considerando che gli spazi verdi o parzialmente permeabili realizzati su volumi interrati non possono essere considerati totalmente permeabili.
5. Al fine di massimizzare la permeabilità, i parcheggi a raso dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili e sistemi di drenaggio sostenibili in conformità con quanto all'articolo 38 punto 3 del Regolamento Edilizio.
6. Il Comune di Bologna dovrà definire e coordinare il percorso per la realizzazione e l'allacciamento della una nuova rete bianca separata dei comparti esterni (Ex caserma Sani, ex Casaralta, Tecnopolo) alla nuova rete bianca separata di progetto da connettersi al Savena Abbandonato.
7. Per la realizzazione della nuova rete fognaria pubblica bianca separata in aree verdi (piano di campagna attorno a quota 39-39,50 m s.l.m.), si dovranno prevedere ispezioni sui collettori principali a quote terreno maggiori di 40.20 m s.l.m.. Per quote inferiori dovranno essere preventivamente definiti e valutati i tiranti idrici all'interno del Savena Abbandonato.
8. Le vasche di laminazione delle aree private potranno essere permeabili qualora il fondo possa essere realizzato alla distanza minima di almeno 1 metro dal livello massimo dell'acquifero sotterraneo. Ulteriori verifiche sulla soggiacenza delle acque sotterranee dovranno pertanto essere ripetute in periodi piovosi significativi al fine di determinare tale livello massimo. La documentazione relativa alle ulteriori indagini

- dovrà essere resa disponibile in caso di verifiche e/o di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.
9. Ove non sia possibile verificare le condizioni minime di cui al punto precedente, le vasche di laminazione dovranno essere impermeabilizzate (fondo e pareti).
  10. Le aree verdi esterne ai sistemi di laminazione privati dovranno essere poste a quote adeguatamente superiori rispetto alle depressioni al fine di metterle in sicurezza rispetto al rischio di allagamento.
  11. La realizzazione della rete bianca separata di urbanizzazione fino allo scarico nel Savena Abbandonato dovrà essere propedeutica alla realizzazione dei primi stralci attuativi dei comparti o sub\_comparti da connettersi.
  12. La realizzazione della rete bianca separata privata e relativi volumi di laminazione dovrà essere propedeutica o al massimo contestuale alla realizzazione del primo stralcio attuativo delle opere di ogni singolo comparto o sub\_comparto.
  13. Le reti bianche separate private, a monte dell'immissione nella rete fognaria pubblica bianca separata, dovranno essere dotate di:
    - a. sistema di grigliatura/captazione di eventuali solidi/oggetti (es mozziconi, cartacce ecc) che comunque non dovranno confluire in acque superficiali;
    - b. idonei sistemi di chiusura dello scarico (saracinesca /valvola di intercettazione di emergenza) da attivarsi in caso di eventi accidentali.Tali presidi dovranno essere installati in posizione facilmente accessibile e segnalati in maniera visibile.
  14. Le superfici delle isole ecologiche e delle aree di carico e scarico dovranno essere impermeabili, idraulicamente confinate e dotate di rete di raccolta delle acque reflue di dilavamento connessa alla rete fognaria nera separata di progetto.
  15. L'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico della nuova rete di acque reflue urbane in acque superficiali dovrà essere posseduta all'atto dell'attivazione dello scarico.
  16. I locali interrati o seminterrati non dovranno essere comunque utilizzati come deposito di beni deteriorabili, alloggio di locali tecnici, né come superfici abitabili. Bruciatori e impianti tecnici dovranno preferibilmente non essere collocati ai piani interrati o seminterrati.
  17. Al fine di ridurre l'utilizzo dell'auto privata:
    - a. si chiede, di aumentare l'attrattività nei confronti della mobilità sostenibile e condivisa, rendendo disponibili spazi dedicati ai servizi di sharing (monopattini e auto elettrici);
    - b. nel caso di contemporaneità tra eventi si suggerisce di considerare, nelle giornate coinvolte,
    - c. misure di ticketless del TPL;
    - d. si chiede che siano perseguite le azioni necessarie per ottimizzare e rendere sostenibile la logistica delle merci aumentando per esempio il coefficiente di carico dei mezzi circolanti, ottimizzando i percorsi e utilizzando mezzi a bassissimo impatto ambientale (elettrici, metano, GPL).
  18. Per quanto riguarda la componente vegetazionale, al fine di compensare le emissioni di CO2 non bilanciate né dalla progettazione energetica né dalla componente arborea e al contempo migliorare il livello bioclimatico dei comparti esistenti, si chiede di accrescere almeno del 20% la popolazione arborea anche in aree prossime al comparto fieristico e siano aumentate le coperture verdi sia in facciata sia al tetto e i pergolati vegetali di collegamento tra padiglioni.
  19. Si ritiene debbano essere messe in atto le azioni necessarie nel medio/lungo termine per contenere i superamenti dei livelli acustici presso la struttura scolastica sita in via Aldo Moro.
  20. Nella fase successiva di progettazione definitiva dell'arena esterna, si ritiene necessario venga effettuata una nuova valutazione di impatto acustico che analizzi con maggiore dettaglio tutte le possibili azioni mitigative, sia costruttive sia derivanti dall'adozione di accorgimenti tecnici di sonorizzazione dell'area, che garantiscano il rispetto dei limiti previsti dalla tabella A della d.G.R. 1197/2020 (70 dB(A) Laeq e 75 dB(A) LaS); tali azioni dovranno poi diventare vincolanti per l'uso dell'arena stessa.
  21. Relativamente all'Uso sostenibile dell'energia:
    - a. Il progetto deve promuovere ulteriori soluzioni che riducano le emissioni future o i fabbisogni energetici tramite interventi di gestione intelligente dell'energia e uso dell'energia rinnovabile non emissiva. Pertanto si chiede di aumentare le coperture fotovoltaiche utilizzando le superfici disponibili degli edifici già esistenti nel polo fieristico e in corrispondenza delle aree di parcheggio.
    - b. gli esercizi commerciali e agli edifici con accesso al pubblico avranno l'obbligo di chiusura delle porte di accesso per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.
    - c. si chiede di utilizzare pannelli solari, mini-eolici ad asse verticale o ibridi per alimentare i sistemi di illuminazione pubblica stradale e del nuovo parco urbano.
  22. I progetti esecutivi dovranno conformarsi a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, DGR 19

OTTOBRE 2020 n. 1383 (modifica delle DGR. 967/2015 e DGR 1715/2016) e DGR 1548 del 09/11/2020, in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.

23. Gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata dovranno essere verificati ai sensi di quanto normato dalla LR 19 del 29/09/2003 e dalla DGR 1732/2015.
24. All'interno delle estensioni delle DPA associate agli elettrodotti esistenti ed in progetto, che dovranno essere dichiarate dai gestori degli stessi elettrodotti (linee di media tensione e cabine di trasformazione MT/BT), non dovranno essere realizzate aree, luoghi e/o spazi (nonché aree gioco per l'infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere.
25. Dovranno essere fornite all'Ente competente le dichiarazioni redatte e firmate a cura della/delle proprietà delle aree impattate dalle estensioni delle DPA associate agli elettrodotti in progetto, in cui le stesse dichiarano di impegnarsi che nelle porzioni, spazi e luoghi interessati dalle Distanze di Prima Approssimazione non sarà consentita la permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore al giorno, ottemperando all'art. 4 "Obiettivi di qualità" del DPCM 08/07/2003.
26. Terre e rocce da scavo dovranno essere gestite ai sensi di quanto previsto dal DPR 120/2017; dovranno pertanto essere definiti puntualmente i volumi di scavo, i siti di destinazione, i tempi previsti per le operazioni complete di modalità di gestione delle terre e rocce da scavo.
27. Il piano di cantierizzazione dovrà prevedere l'adozione delle seguenti cautele e/o presidi:
  - a. le macchine di cantiere ed eventuali gruppi elettrogeni alimentati a gasolio siano dotati di filtri di abbattimento del particolato;
  - b. dovrà essere limitata l'altezza di caduta dei materiali in caso di carico/scarico dai mezzi di cantiere;
  - c. dovranno essere delimitate con barriere antipolvere le aree di lavoro al fine di impedire la dispersione di polvere e detriti;
  - d. relativamente all'attività di bagnatura si chiede che sia impostato un programma di "frequenza giornaliera di applicazione", che preveda almeno 2 applicazioni al giorno e comunque da effettuarsi comunque tutte le volte che se ne verifichi l'esigenza, in relazione alle specifiche condizioni atmosferiche;
  - e. nel caso di utilizzo di martello demolitore e comunque nelle fasi di demolizione sia prevista la bagnatura del materiale in demolizione con mezzi o impianti di nebulizzazione e umidificazione;
  - f. per quanto riguarda il monitoraggio degli impatti, nel caso di segnalazioni o esposti di natura ambientale inerenti problematiche legate la polverosità diffusa legate alla fase di cantiere, si chiede di predisporre adeguate campagne di monitoraggio per la misura delle particolato (PTS e PM10), finalizzate alla verifica delle situazioni critiche e all'eventuale adozione di misure mitigative necessarie alla tutela dei ricettori interessati;
  - g. Collettamento delle acque reflue in pubblica fognatura. Per gli scarichi di acque reflue diverse da quelle di tipo "domestico" richiedere preventivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale;
  - h. svolgimento della pulizia della viabilità pubblica a valle degli accessi al/ai cantiere/i con frequenza ed estensione adeguata alle necessità ed al periodo. Le tempistiche minime saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

#### Parere ARPAE APAM di giugno 2023

ARPAE APAM evidenzia che nella documentazione aggiornata sono previsti due scenari insediativi:

- SCENARIO 1 – è quello precedentemente valutato nel quale era prevista la realizzazione di un nuovo padiglione nel quale ricavare spazi espositivi, un palazzetto sportivo e un'arena spettacoli, oltre ad un magazzino nella zona nord-occidentale e nell'area posta ad ovest una struttura commerciale e una struttura ricettiva;
- SCENARIO 2 - mantiene la stessa configurazione infrastrutturale del primo scenario, prevedendo solo la ricollocazione di alcuni usi. In particolare, nel Sub comparto A2 il padiglione di nuova realizzazione mantiene un uso esclusivamente espositivo-fieristico con una SU di 35.000 mq, mentre gli usi ricreativi vengono ricollocati all'interno del Sub comparto A0 in un nuovo Palazzetto multifunzionale (anche per attività fieristiche-espositive), con una capacità 10.000 posti e SU di 11.500 mq, in sostituzione dell'attuale padiglione 35. Nel Comparto B, l'uso ricettivo e parte dell'uso commerciale (non alimentare) per un totale di 12.500 m2 di SU viene sostituito dall'uso direzionale.

ARPAE conferma le prescrizioni espresse nel parere precedente, aggiungendone altre.

Le prescrizioni relative alla documentazione aggiornata sono quindi le seguenti:

1. Il piano di indagine preliminare di suolo sottosuolo ed acque sotterranee dovrà essere svolto in

contraddittorio con ARPAE pertanto, al fine di permettere attività di validazione dei dati, le date di svolgimento dei sondaggi dovranno essere concordate con ARPAE APAM Distretto Urbano.

2. Il posizionamento dei sondaggi dovrà essere concordato mediante incontri tecnici con ARPAE che potrà richiederne anche l'incremento.
3. La realizzazione degli interventi sarà comunque vincolata al rispetto delle prescrizioni delle eventuali procedure di bonifica.
4. Dovrà essere rispettata la superficie permeabile minima prescritta dagli strumenti di pianificazione di riferimento considerando che gli spazi verdi o parzialmente permeabili realizzati su volumi interrati non possono essere considerati totalmente permeabili.
5. Al fine di massimizzare la permeabilità, i parcheggi a raso dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili e sistemi di drenaggio sostenibili in conformità con quanto all'articolo 38 punto 3 del Regolamento Edilizio.
6. Il Comune di Bologna dovrà definire e coordinare il percorso per la realizzazione e l'allacciamento della una nuova rete bianca separata dei comparti esterni (Ex caserma Sani, ex Casaralta, Tecnopolo) alla nuova rete bianca separata di progetto da connettersi al Savena Abbandonato.
7. Per la realizzazione della nuova rete fognaria pubblica bianca separata in aree verdi (piano di campagna attorno a quota 39-39,50 m s.l.m.), si dovranno prevedere ispezioni sui collettori principali a quote terreno maggiori di 40.20 m s.l.m. Per quote inferiori dovranno essere preventivamente definiti e valutati i tiranti idrici all'interno del Savena Abbandonato.
8. Le vasche di laminazione delle aree private potranno essere permeabili qualora il fondo possa essere realizzato alla distanza minima di almeno 1 metro dal livello massimo dell'acquifero sotterraneo. Ulteriori verifiche sulla soggiacenza delle acque sotterranee dovranno pertanto essere ripetute in periodi piovosi significativi al fine di determinare tale livello massimo. La documentazione relativa alle ulteriori indagini dovrà essere resa disponibile in caso di verifiche e/o di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.
9. Ove non sia possibile verificare le condizioni minime di cui al punto precedente, le vasche di laminazione dovranno essere impermeabilizzate (fondo e pareti).
10. Le aree verdi esterne ai sistemi di laminazione privati dovranno essere poste a quote adeguatamente superiori rispetto alle depressioni al fine di metterle in sicurezza rispetto al rischio di allagamento.
11. La realizzazione della rete bianca separata di urbanizzazione fino allo scarico nel Savena Abbandonato dovrà essere propedeutica alla realizzazione dei primi stralci attuativi dei comparti o sub\_comparti da connettersi.
12. La realizzazione della rete bianca separata privata e relativi volumi di laminazione dovrà essere propedeutica o al massimo contestuale alla realizzazione del primo stralcio attuativo delle opere di ogni singolo comparto o sub\_comparto.
13. Le reti bianche separate private, a monte dell'immissione nella rete fognaria pubblica bianca separata, dovranno essere dotate di:
  - a. sistema di grigliatura/captazione di eventuali solidi/oggetti (es mozziconi, cartacce ecc) che comunque non dovranno confluire in acque superficiali;
  - b. idonei sistemi di chiusura dello scarico (saracinesca /valvola di intercettazione di emergenza) da attivarsi in caso di eventi accidentali.Tali presidi dovranno essere installati in posizione facilmente accessibile e segnalati in maniera visibile.
14. Le superfici delle isole ecologiche e delle aree di carico e scarico dovranno essere impermeabili, idraulicamente confinate e dotate di rete di raccolta delle acque reflue di dilavamento connessa alla rete fognaria nera separata di progetto.
15. L'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico della nuova rete di acque reflue urbane in acque superficiali dovrà essere posseduta all'atto dell'attivazione dello scarico.
16. I locali interrati o seminterrati non dovranno essere comunque utilizzati come deposito di beni deteriorabili, alloggio di locali tecnici, né come superfici abitabili. Bruciatori e impianti tecnici dovranno preferibilmente non essere collocati ai piani interrati o seminterrati.
17. Al fine di ridurre l'utilizzo dell'auto privata:
  - a. si chiede, di aumentare l'attrattività nei confronti della mobilità sostenibile e condivisa, rendendo disponibili spazi dedicati ai servizi di sharing (monopattini e auto elettrici);
  - b. nel caso di contemporaneità tra eventi si suggerisce di considerare, nelle giornate coinvolte, misure di ticketless del TPL;
  - c. si chiede che siano perseguite le azioni necessarie per ottimizzare e rendere sostenibile la logistica delle merci aumentando per esempio il coefficiente di carico dei mezzi circolanti, ottimizzando i

- percorsi e utilizzando mezzi a bassissimo impatto ambientale (elettrici, metano, GPL).
18. Nel caso di Scenario 2, ove prevista la collocazione del nuovo Palazzetto multifunzionale nel Sub comparto A0 all'interno del padiglione 35, dovranno essere garantiti adeguati collegamenti pedonali anche interni da e per i parcheggi pubblici, in particolare in riferimento ai parcheggi Michelino e Piazza della Costituzione.
  19. Per quanto riguarda la componente vegetazionale, al fine di compensare le emissioni di CO2 non bilanciate né dalla progettazione energetica né dalla componente arborea e al contempo migliorare il livello bioclimatico dei comparti esistenti, si chiede di accrescere almeno del 20% la popolazione arborea anche in aree prossime al comparto fieristico e siano aumentate le coperture verdi sia in facciata sia al tetto e i pergolati vegetali di collegamento tra padiglioni.
  20. Si ritiene debbano essere messe in atto le azioni necessarie nel medio/lungo termine per contenere i superamenti dei livelli acustici presso la struttura scolastica sita in via Aldo Moro.
  21. Nella fase successiva di progettazione definitiva dell'arena esterna, si ritiene necessario venga effettuata una nuova valutazione di impatto acustico che analizzi con maggiore dettaglio tutte le possibili azioni mitigative, sia costruttive sia derivanti dall'adozione di accorgimenti tecnici di sonorizzazione dell'area, che garantiscano il rispetto dei limiti previsti dalla tabella A della d.G.R. 1197/2020 (70 dB(A) Laeq e 75 dB(A) LaS); tali azioni dovranno poi diventare vincolanti per l'uso dell'arena stessa.
  22. Nelle successive fasi progettuali dovrà essere valutato se i flussi di traffico derivanti dalle attività di intrattenimento sportivo in uscita dal comparto A0 nel periodo notturno, possano incidere significativamente sui ricettori esistenti in relazione al rumore prodotto dalla viabilità.
  23. Relativamente all'Uso sostenibile dell'energia:
    - a. Il progetto deve promuovere ulteriori soluzioni che riducano le emissioni future o i fabbisogni energetici tramite interventi di gestione intelligente dell'energia e uso dell'energia rinnovabile non emissiva. Pertanto si chiede di aumentare le coperture fotovoltaiche utilizzando le superfici disponibili degli edifici già esistenti nel polo fieristico e in corrispondenza delle aree di parcheggio.
    - b. gli esercizi commerciali e agli edifici con accesso al pubblico avranno l'obbligo di chiusura delle porte di accesso per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.
    - c. si chiede di utilizzare pannelli solari, mini-eolici ad asse verticale o ibridi per alimentare i sistemi di illuminazione pubblica stradale e del nuovo parco urbano.
  24. I progetti esecutivi dovranno conformarsi a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, DGR 19 OTTOBRE 2020 n. 1383 (modifica delle DGR. 967/2015 e DGR 1715/2016) e DGR 1548 del 09/11/2020, in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.
  25. Gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata dovranno essere verificati ai sensi di quanto normato dalla LR 19 del 29/09/2003 e dalla DGR 1732/2015.
  26. All'interno delle estensioni delle DPA associate agli elettrodotti esistenti ed in progetto, che dovranno essere dichiarate dai gestori degli stessi elettrodotti ( linee di media tensione e cabine di trasformazione MT/BT ), non dovranno essere realizzate aree, luoghi e/o spazi (nonché aree gioco per l'infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere.
  27. Dovranno essere fornite all'Ente competente le dichiarazioni redatte e firmate a cura della/delle proprietà delle aree impattate dalle estensioni delle DPA associate agli elettrodotti in progetto, in cui le stesse dichiarano di impegnarsi che nelle porzioni, spazi e luoghi interessati dalle Distanze di Prima Approssimazione non sarà consentita la permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore al giorno, ottemperando all'art. 4 "Obiettivi di qualità" del DPCM 08/07/2003.
  28. Terre e rocce da scavo dovranno essere gestite ai sensi di quanto previsto dal DPR 120/2017; dovranno pertanto essere definiti puntualmente i volumi di scavo, i siti di destinazione, i tempi previsti per le operazioni complete di modalità di gestione delle terre e rocce da scavo.
  29. Il piano di cantierizzazione dovrà prevedere l'adozione delle seguenti cautele e/o presidi:
    - a. le macchine di cantiere ed eventuali gruppi elettrogeni alimentati a gasolio siano dotati di filtri di abbattimento del particolato;
    - b. dovrà essere limitata l'altezza di caduta dei materiali in caso di carico/scarico dai mezzi di cantiere;
    - c. dovranno essere delimitate con barriere antipolvere le aree di lavoro al fine di impedire la dispersione di polvere e detriti;
    - d. relativamente all'attività di bagnatura si chiede che sia impostato un programma di "frequenza giornaliera di applicazione", che preveda almeno 2 applicazioni al giorno e comunque da effettuarsi comunque tutte le volte che se ne verifichi l'esigenza, in relazione alle specifiche condizioni

- atmosferiche;
- e. nel caso di utilizzo di martello demolitore e comunque nelle fasi di demolizione sia prevista la bagnatura del materiale in demolizione con mezzi o impianti di nebulizzazione e umidificazione;
  - f. per quanto riguarda il monitoraggio degli impatti, nel caso di segnalazioni o esposti di natura ambientale inerenti problematiche legate la polverosità diffusa legate alla fase di cantiere, si chiede di predisporre adeguate campagne di monitoraggio per la misura delle particolato (PTS e PM10), finalizzate alla verifica delle situazioni critiche e all'eventuale adozione di misure mitigative necessarie alla tutela dei ricettori interessati;
  - g. Collettamento delle acque reflue in pubblica fognatura. Per gli scarichi di acque reflue diverse da quelle di tipo "domestico" richiedere preventivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale;
  - h. svolgimento della pulizia della viabilità pubblica a valle degli accessi all'area cantiere/i con frequenza ed estensione adeguata alle necessità ed al periodo. Le tempistiche minime saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

**ASPI** (note del 18/05/2021, 7/03/2022, 28/03/2022, 14/06/2022, 17/04/2023)

Nota del 18/05/2021

L'elaborato PRG\_01 Relazione Generale riporta che "con riferimento al vincolo che corre lungo la fascia della Tangenziale il progetto non risulta essere interferente". Tuttavia è stato rilevato che il progetto descritto interesserà aree catastalmente intestate alla scrivente Società - tra la rotonda di uscita dal casello Bologna Fiera della A14 sulla viabilità ordinaria, e un lato dell'area di intervento - individuate al fgl.122 di codesto Comune con le part.lla 564,565 e 566.

Nel caso in esame, una parte della viabilità di servizio e le sistemazioni a verde, ricadrebbero pertanto all'interno della fascia di rispetto di 30 metri dal limite catastale della proprietà autostradale dei suddetti mappali.

Si ricorda al riguardo la normativa di riferimento in materia di fascia di rispetto autostradale, cui ogni tipo di intervento previsto in adiacenza all'infrastruttura autostradale deve risultare conforme, ovvero il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.92 n. 285) e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.92 n.495). Tali disposizioni sono state oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dell'originario Concedente ANAS, con Circolare prot. 109707/2010 e Nota dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali dell'Anas prot. 86754-P del 16.06.2011.

Secondo tali norme, la distanza limite di 30 m è indicata (indipendentemente se all'interno o all'esterno dei centri abitati) per tutte le opere "non costituenti edificazione", comprese le strade, realizzazioni di sottoservizi, acquedotti, fognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti, ecc. Pertanto la viabilità di progetto, per la parte inclusa nella suddetta fascia, se realizzata con pacchetto di pavimentazione bituminosa, non è autorizzabile.

In merito alla sistemazione a verde dell'area a ridosso della fascia di rispetto autostradale, si raccomanda la conformità a quanto prescrive in materia il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada agg. D.P.R. n 153 del 06.03.2006 - all' art. 26 § 6/7/8.

Con riferimento poi agli interventi previsti in fascia di pertinenza acustica autostradale o comunque potenzialmente soggetti al rumore autostradale, si richiama quanto indicato nell'art.8 del DPR 142/04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare): in particolare, nel caso di infrastrutture esistenti, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello stesso DPR sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso. La fascia di pertinenza acustica, come previsto dall'art.1 comma1 lettera n) del DPR 142/04, si intende misurata a partire dal confine stradale, prendendo quindi in considerazione tutte le pertinenze autostradali.

Nota del 7/03/2022

ASPI conferma la valutazione già espressa il 18/05/2021.

#### Nota del 28/03/2022

ASPI comunica le seguenti integrazioni rispetto a quanto già espresso:

- conferma che l'area al mapp.li 564 del fgl. 122 risulta di proprietà Bolognafiere S.p.A.;
- le aree mapp.li 565 e 566 fgl. 122 come già detto, risultano ancora intestate catastalmente ad Aspi, la qual cosa comporterebbe l'inammissibilità di realizzare il tratto finale della nuova viabilità ricadente appunto in fascia. Ritiene pertanto utile ai fini della valutazione positiva di tale interferenza, cogliere l'occasione in questa sede per procedere al perfezionamento dell'apposito atto per il riconoscimento della titolarità del comune di Bologna su queste particelle, già a suo tempo previsto nella citata Convenzione del 8/02/2022 per gli interventi relativi al potenziamento del sistema autostradale di Bologna;
- conferma che le aree necessarie per il collegamento stradale tra casello Fiera e rotatoria e la rotatoria stessa non investono particelle di proprietà Aspi;
- permane un ridotto tratto della nuova viabilità di progetto che lambisce la part.lla 921 di proprietà Aspi, che interferisce con la fascia di rispetto di 30 m. Per tale segmento di strada si richiede di traslare il tracciato di progetto della modesta misura che consentirebbe di escludere l'interessamento dell'area vincolata;
- rileva infine sulla tavola PU PRG 04 "aree Interferenze espropri progetto passante di mezzo" la campitura di un'area soggetta ad esproprio a ridosso dello svincolo tang. Nord tra via Stalingrado e via Zambeccari, per segnalare che trattasi di area soggetta ad espropriazione da parte di Aspi per la realizzazione del Passante di Bologna.

#### Nota del 14/06/2022

Si fa seguito e riferimento alla corrispondenza intercorsa pari oggetto ed in particolare alla ultima nota del 28.03.2022 per riferire che, le aree di cui ai mapp.li 565 e 566 del fgl. 122, che venivano dichiarate ancora intestate catastalmente ad Aspi, da visure catastali eseguite ad oggi risultano definitivamente volturate in capo a codesta Amministrazione comunale.

Per quanto concerne invece la nuova viabilità di collegamento stradale, tra il casello autostradale "Bologna Fiera" e la rotatoria, che lambisce la part.lla 921 del fgl. 80, di proprietà Aspi, in considerazione del beneficio che detta nuova viabilità genera al traffico proveniente dall'infrastruttura autostradale, esprime il proprio nulla osta subordinatamente alle determinazioni che al rigurado vorrà assumere il nostro concedente Ministero, a cui la presente è inviata per conoscenza.

#### Nota del 17/04/2023

Sull'oggetto la scrivente Aspi si è espressa con la corrispondenza acquisita agli atti del procedimento, di cui l'ultima nota n. 11634 del 14.06.2022 confermava il benessere alle opere e segnalava l'avvenuta volturazione in capo a codesta Amministrazione comunale delle aree di cui ai mapp.li 565 e 566 del fgl. 122, che rappresentavano una delle criticità per interferenza con il progetto del Passante di cui Aspi è titolare.

Il materiale progettuale, aggiornato per essere sottoposto all'assenso preliminare dei soggetti firmatari dell'Accordo di Programma, non comporta sovrapposizioni con il progetto del Passante in fase definitiva, si ribadisce tuttavia il permanere di una incompatibilità temporanea relativamente alle aree del campo base del Passante di Bologna, che diverranno disponibili non prima della fine dell'anno 2029 e di cui si allega planimetria di sovrapposizione aggiornata.

**AUSL** (parere del 2022 e parere del 2023- date precise non fornite)

#### Parere 2022

- Pone l'attenzione sul tratto di pista ciclabile su via Zambeccari. Si condivide che le piste ciclabili siano realizzate in sede propria al fine di garantire la massima sicurezza degli utilizzatori senza restringimento della sede carrabile con delimitazione del percorso ciclabile. Si ritiene preferibile un intervento oltrepassando il perimetro definito per il PU ma mantenendo separate la pista ciclabile dalla sede della carreggiata.

- Evidenza che permangono le apparenti incongruenze rilevate al punto 4 del precedente parere (P.G. 51235 del 19/05/21- non fornito) sull'indice di congestione per quanto riguarda le vie Stalingrado e via Ferrarese, rispetto a quanto rappresentato negli studi riguardanti comparti che costituiscono lo scenario tendenziale del presente PU.
- Le strutture che saranno realizzate nel rispetto della normativa acustica con sistemi atti a renderli acusticamente compatibili (edificio passivo) dovranno garantire comunque, per i locali che prevedono permanenza di persone, superfici finestrate apribili.
- L'osservazione che non si generano nuove criticità acustiche non nasconde che la normativa vigente non consentirebbe il peggioramento di criticità già esistenti. Infatti i recettori n.8 e n.9, rispettivamente scuole media Besta e liceo Copernico, anche da misure sperimentali riportate nel documento di "Studio di compatibilità ambientale" (rispettivamente punti di rilievo P4 e P10 a pag. 4-89) mostrano di non soddisfare i requisiti di classe acustica I. Il confronto tra lo scenario tendenziale considerato, che include i nuovi interventi insediativi (ex Manifattura Tabacchi-Tecnopolo, ex caserma Sani, ex Casaralta, etc.) e i nuovi infrastrutturali, quelli relativi ai futuri insediamenti e in particolare la Linea Rossa del tram, con quello di progetto non fa emergere la criticità del clima acustico dei recettori sensibili sopra indicati. Richiede pertanto che sia prevista un'attività di monitoraggio post-operam sui recettori n.8 e n.9 e che siano previste opere mitigative che assicurino il miglioramento o almeno il mantenimento dell'attuale clima acustico.
- Chiede che nel fissare le condizioni di riferimento per il nuovo contesto, all'interno della tabella 1 o la prima riga della Tabella 2 del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" del Comune di Bologna, venga posta particolare attenzione a limitare la numerosità e la consecutività degli eventi oltre che la durata in orario notturno ed il livello equivalente in facciata.
- L'ambito di intervento si trova all'interno delle zone di superamento dei valori limite della qualità dell'aria per PM10 e NO2 dell'agglomerato di Bologna; in particolare data la vicinanza all'autostrada A14 e alla tangenziale, l'area potrebbe essere interessata da fenomeni di concentrazione tali da comportare, in particolari condizioni sfavorevoli, un superamento dei limiti normativi.
- Il documento di Valsat richiama in premessa la presenza di un contesto in forte trasformazione del quadrante urbano in cui si colloca l'intervento (Tecnopolo alla ex Manifattura di via Stalingrado, ex caserma Sani, ex Officine di Casaralta), che concorre anch'esso ad aumentare l'inquinamento atmosferico e rende particolarmente critico l'inserimento di nuovi attrattori traffico e la densificazione dell'esistente. Tale contesto viene assunto a riferimento (scenario tendenziale) per sostenere l'irrelevanza del contributo di questo ulteriore PU anziché considerare la criticità effettiva che si determinerà per trasformazione complessiva dell'intero quadrante. D'altra parte le infrastrutture esistenti (uscita autostradale e parcheggio Michelino), i progetti infrastrutturali che riguardano il sistema Autostrada-Tangenziale e la Linea Rossa del tram nonché il nuovo quadro normativo (L.R 24/2017) candidano l'area di interesse come unica possibilità per lo sviluppo del sistema fieristico. Conseguentemente, lo studio conclude che la proposta progettuale non determini aumento di emissioni significative in atmosfera, non rappresentando quindi un elemento di criticità dal punto di vista della qualità dell'aria nell'ambito di studio considerato e che sia sostanzialmente coerente con il PAIR 2020.
- Il parco urbano è in adiacenza al sistema tangenziale autostrada caratterizzato da un inquinamento acustico ed atmosferico importante, tale da limitarne fortemente i potenziali benefici.
- La precisazione che "allo stato attuale non si hanno informazioni di dettaglio sul cantiere" e l'ovvia considerazione che "l'impatto da cantiere è temporaneo" non consentono di ignorare un impatto importante per l'ambiente e la salute dei lavoratori e della popolazione
- Nella documentazione prodotta non risultano presenti:
  - documento di cronoprogramma,
  - piano di monitoraggio che contenga anche le azioni di mitigazione qualora non si rispetti quanto previsto come obiettivo.

#### Parere 2023

AUSL rileva quanto segue:

- in riferimento all'argomento suolo e bonifiche, l'area dovrà essere idonea all'uso preliminarmente all'avvio della realizzazione del nuovo polo fieristico;
- relativamente all'assenza del Passante di Bologna dallo scenario tendenziale dello studio di mobilità e del traffico, si prende atto di quanto il proponente ha condiviso con l'Amministrazione Comunale; manca un riscontro all'osservazione in merito alla tempistica tra realizzazione del Passante, il cui cantiere principale CB01 coincide con il sedime dell'area A2, e l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di

#### Programma;

- si prende atto che le eventuali manifestazioni fieristiche che avranno luogo contemporaneamente ad eventi presso l'arena (sportivi o di altro tipo), saranno di dimensioni medio-piccole e si svolgeranno presso il quartiere fieristico storico;
- il concetto che si esprime al punto 5.7.G "il rispetto della norma è verificato anche in presenza dei superamenti indicati" non appare intuitivo e, per come interpretato da questo Ente, non condivisibile;
- si ribadisce la necessità di un Piano di monitoraggio coordinato rispetto a quelli già approvati relativi ad altri strumenti (PTM e PUMS) e che con quelli previsti per gli altri interventi nell'intorno che avranno luogo nel breve-medio termine (vedasi Passante di Bologna, Linea Rossa del Tram, Nuovo Tecnopolo);
- permane la criticità connessa alla mobilità dei mezzi pesanti (punto 5.7.I) in quanto si rileva che lo stato di progettazione attuale rimanda alla "presenza di possibili alternative", evidentemente ad oggi non individuate, per la suddetta tipologia di veicoli
- in merito al punto 5.7.O permane la perplessità in merito alla coerenza di analisi dello scenario acustico, il quale considera le barriere mitigative associate al progetto del Passante di Bologna, senza inserire l'attivazione dello stesso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contributo, AUSL ritiene valido quanto espresso nelle precedenti note.

#### **HERA** (pareri del 3/06/2021 e del 13/04/2022)

##### Parere del 3/06/2021

esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche dettagliate nel parere stesso. In particolare:

- rimane in attesa degli elaborati di progetto della rete di distribuzione acquedottistica, integrati con la posa della condotta di derivazione della tubazione esistente sulla via Zambeccari;
- il progetto per lo smaltimento delle acque di origine meteorica descritto in conferenza di servizi prevederebbe il recapito finale in una canaletta esistente, attualmente non gestita da Hera S.p.A., realizzata in derivazione dalla canaletta Reno 75 presente sulla via Stalingrado e recapitante i reflui al Savena Abbandonato. La realizzazione del nuovo Polo Fieristico interferisce con tale condotto, ma la documentazione progettuale ricevuta non descrive la risoluzione di tale interferenza. La conferenza dei servizi ha inoltre evidenziato che la condotta di progetto da posare in sostituzione dell'attuale, oltre a essere destinata a ricevere i reflui dal nuovo Tecnopolo realizzato nell'area ex Manifattura Tabacchi, potrebbe essere adibita anche a sopportare le acque bianche derivanti dalle aree ex Caserma Sani e ex Casaralta. Pertanto, alla luce di queste prospettive, si chiede di valutare nel progetto che il nuovo condotto abbia caratteristiche idonee in termini di sezioni e quote di scorrimento atte a questo scopo. Nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ente Gestore del corpo idrico ricevente (Savena Abbandonato), si approva che tutto il sistema di smaltimento delle acque di origine meteorica derivanti dal nuovo intervento colletti in tale nuovo condotto da progettare. In merito alla volontà di mantenere il sifone esistente sulla canaletta, realizzato per il superamento di una rete fognaria di tipo "vigentino" in CLS 4000X3200 presente in fregio al corso d'acqua, il S.A. dovrà eseguire tutte le verifiche al fine che Hera possa valutare la sua corretta funzionalità. La futura gestione del nuovo sistema di smaltimento delle acque di origine meteorica da parte della Scrivente, sarà valutata a seguito della verifica relativamente al corretto rispetto degli standard previsti da Hera S.p.A.;
- la Conferenza dei Servizi ha evidenziato che il nuovo Polo Fieristico utilizzerà il Servizio di Teleriscaldamento in derivazione dal sistema esistente di Bologna Fiere. In vista del possibile collegamento tra la centrale Fiera e la rete Teleriscaldamento di Hera alimentata dal termovalorizzatore del Frullo si richiede di prevedere nel progetto una porzione di terreno avente larghezza pari a 1,5 metri da tenere libera perchè possano essere posate in futuro le reti del teleriscaldamento secondo il tracciato ipotizzato riportato in allegato. Si richiede inoltre che nel passaggio sottostante la linea ferroviaria in cui è prevista la collocazione di sottoservizi privati del comparto fieristico, si mantenga lo spazio per permettere la posa di due foderi DE700 necessari per due condotte TLR di diametro esterno DE400.

##### Parere del 13/04/2022

esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche dettagliate nel parere stesso. In particolare:

- rileva che la nuova documentazione progettuale ricevuta non contempla il Servizio Acquedotto. Pertanto, conferma quanto espresso nel precedente parere, dove venivano indicate le caratteristiche tecniche delle nuove reti da realizzare.

- segnala che “Come già espresso nel precedente parere le lavorazioni per la realizzazione del nuovo Polo Fieristico interferiscono con un sistema di smaltimento delle acque bianche esistente, recapitante i reflui al Savena Abbandonato, realizzata in derivazione dalla Canaletta Reno 75 presente sulla via Stalingrado. La documentazione progettuale ricevuta descrive la risoluzione di tale interferenza mediante il rifacimento di tale canaletta consistente nella posa di una nuova tubazione di tipo scatolare al di fuori dell’area di intervento. La realizzazione avverrà in derivazione dalla canaletta esistente in corrispondenza della rotatoria stradale sulla via Zambeccari e sarà predisposta per ricevere in futuro le acque derivanti dalle aree del Tecnopolo, della Caserma Sani e di Casaralta. Il recapito finale sarà il Savena Abbandonato. Prima dell’immissione nel corso idrico si dovrà superare una rete fognaria delle acque miste di tipo “Vigentino” in CLS 4000 x 3200 posato parallelamente al Torrente. Per il superamento di tale condotta si è condiviso un progetto che prevede la realizzazione di un sifone per riuscire a recapitare i reflui al Savena Abbandonato”.
- comunica che tutto il bacino di detenzione per laminazione del parco pubblico, comprensivo della canaletta evidenziata nell’elaborato grafico ricevuto “TAV. FO 05” prevista parallelamente alla sede stradale, dovrà rimanere in capo a Soggetti diversi da Hera S.p.A.
- tutte le acque di origine meteorica, per essere immesse nel Savena Abbandonato, dovranno effettuare il superamento della rete fognaria delle acque miste di tipo “vigentino 4000 x 3200, mediante la realizzazione di un sifone a botte. A questo riguardo Hera comunica che a seguito degli accordi presi con lo studio di progettazione, pur approvando la proposta del sifone, si è condivisa la necessità di rivedere tale oggetto in merito alla sua tipologia costruttiva.
- la Conferenza dei Servizi ha evidenziato che il nuovo Polo Fieristico utilizzerà il Servizio di Teleriscaldamento in derivazione dal sistema esistente di Bologna Fiere. In vista del collegamento tra la centrale Fiera e la rete Teleriscaldamento di Hera alimentata dal termovalorizzatore del Frullo, Hera chiede di prevedere nel progetto una porzione di terreno avente larghezza pari a 1,75 metri da tenere libera perché possano essere posate in futuro le reti del teleriscaldamento secondo il tracciato ipotizzato riportato negli allegati.

**RFI** (pareri del 30/04/2021 e del 13/07/2023)

Comunicazione del 30/04/2021

Comunica che:

- All’interno della fascia di rispetto ferroviaria dettata dall’art. 49 del DPR 753/80, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie; pertanto tutti gli interventi previsti all’interno della stessa, dovranno essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 60 dello stesso DPR.
- La realizzazione di qualsiasi opera in ambito ferroviario non potrà mai dare luogo ad alcuna richiesta di risarcimento né di realizzazione di qualsivoglia opera mitigativa, nei confronti di RFI, per danni ed inconvenienti di qualsiasi natura, diretti e indiretti, che potranno verificarsi in conseguenza dell’esercizio ferroviario attuale o di futura istituzione, compreso i disagi acustici e le vibrazioni.
- Per la realizzazione di fabbricati all’interno della fascia di pertinenza dell’infrastruttura ferroviaria stabilita dal DPR 459/98, dovranno essere rispettati i valori limite indicati dal medesimo DPR in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- Nelle nuove aree di sviluppo del Quartiere Fieristico prossime alla sede ferroviaria dovranno essere realizzate idonee recinzioni a protezione della sede ferroviaria; le stesse dovranno essere posizionate interamente al di fuori della proprietà ferroviaria e rispettare le distanze stabilite all’art. 52 del sopra citato DPR 753/80.
- Le piante e le siepi lato ferrovia dovranno rispettare le distanze stabilite dall’Art. 52 del DPR 753/80, che prevede una distanza dalla più vicina rotaia non inferiore all’altezza massima raggiungibile dalle piante aumentata di due metri.
- Per l’installazione delle sorgenti luminose artificiali dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare che le stesse possano confondersi con i segnali ferroviari o ostacolarne la loro esatta valutazione e/o creare fenomeni di abbagliamento al personale addetto alla circolazione ferroviaria.
- I pali di sostegno dell’illuminazione dovranno essere posizionati ad una distanza dalla più vicina rotaia non inferiore alla loro altezza aumentata di due metri.
- Per la costruzione di strade, canali o condotte d’acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi

ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di RFI, come prescritto dall'art. 58 del sopra citato DPR, nel rispetto delle specifiche normative.

- Qualsiasi modifica da apportare agli attraversamenti ferroviari esistenti dovrà essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione a RFI.

#### Comunicazione del 13/07/2023

Chiede di dettagliare, in un separato elaborato grafico, gli interventi ipotizzati all'interno della fascia di rispetto della linea ferroviaria di Cintura dettata dall'art. 49 del DPR 753/80.

Ricorda che il rilascio dell'autorizzazione in deroga è condizione vincolante e necessaria all'avvio dei lavori in ambito ferroviario. In mancanza di specifica autorizzazione in deroga da parte di RFI permane il vincolo di inedificabilità.

#### **Consorzio della Bonifica Renana (data non fornita)**

A seguito dell'indizione della Conferenza dei Servizi, ribadisce l'impossibilità di utilizzare la Canaletta Reno 75, in gestione al Consorzio, quale recapito delle acque meteoriche in quanto la condotta risulta essere un manufatto ad esclusivo uso irriguo, pertanto si dovrà valutare, così come è emerso nella riunione sopra-citata, come collettare le stesse acque fino ad intercettare la "condotta", ancora sotto indagine, che dalla Reno 75 conduce al Torrente Savena Abbandonato.

In considerazione degli sviluppi territoriali che gravitano attorno alle indagini di cui sopra, auspica l'insediamento di un tavolo tecnico, già previsto a seguito della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto ECMWF (ex Manifattura Tabacchi) per mettere a sistema esigenze e soluzioni.

Evidenzia inoltre che, eventuali lavori di ripristino o spostamento della tubazione, che dalla Reno 75 conduce al Torrente Savena Abbandonato, interferenti con la condotta Reno 75, dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio e autorizzati dallo stesso.

#### **Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna (parere del 29/04/2022)**

A seguito delle integrazioni fornite, prende atto del fatto che la progettazione del sistema di laminazione è stata effettuata utilizzando i parametri fissati dal Piano di Bacino per l'invarianza idraulica.

Il proponente dovrà prevedere un opportuno piano di manutenzione e gestione del sistema di laminazione e concordare tutte le azioni future mirate al mantenimento dell'invarianza idraulica del comparto.

Esprime pertanto parere favorevole alle soluzioni proposte, specificando che il parere ha valore temporaneo nelle more della regolarizzazione di specifica domanda di concessione ai sensi della L.R. 7/2004 che il richiedente dovrà inoltrare ai competenti uffici di ARPAE e sarà seguita da specifica Determina di nulla osta idraulico secondo il normale iter istruttorio di ARPAE.

**Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio** (parere del 31/03/2022) esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto il progetto risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito, nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- A. chiede di mantenere un assetto vegetazionale naturale lungo la fascia ripariale del Savena Abbandonato, in particolare là dove sono previsti interventi di rinaturalizzazione dell'alveo andrà ricreata una compagine vegetazionale tipica dell'area fluviale;
- B. chiede di attuare una transizione graduale tra la fascia di vegetazione ripariale più prossima all'alveo e la parte di verde costruito del parco urbano, sia in termini di densità vegetativa che di essenze autoctone e tipiche della fascia ripariale;
- C. chiede di mantenere le eventuali alberature in filare presenti nella fascia ripariale che risultino interessate dagli interventi di rinaturalizzazione dell'alveo del Savena Abbandonato;
- D. chiede di rivedere il tree box filter (previsto da realizzare con quercus robur 'fastigiata Koster') che segue il percorso del viale stradale che circumnaviga l'area costruita in quanto si configura come elemento estraneo, sia per essenze usate e forza del segno architettonico curvilineo che andranno a determinare, rispetto ai caratteri del paesaggio agrario proprio del contesto di riferimento. Si chiede dunque di rivedere il filtro verde che delimita l'area costruita da quella a parco urbano evitando l'effetto filare regolare (ancorché curvilineo) e impiegando essenze arboree autoctone e/o con portamento a chioma espansa/sferica in luogo di quelle previste a portamento piramidale, il tutto in un'ottica della ricerca della massima naturalezza della compagine verde che dovrà costituire elemento filtro tra area costruita e parco urbano;

E. chiede inoltre di organizzare le aree di cantiere, funzionali alla realizzazione dell'intervento, in maniera tale da farle interferire il meno possibile con le aree che saranno destinate a parco urbano.

Vista la volontà di inserire l'intervento a livello paesaggistico, considerato che gran parte della parte costruita dell'immobile rimane al di fuori delle aree interessate dai vincoli paesaggistici che insistono sull'area, la Soprintendenza suggerisce di contenere l'utilizzo del colore rosso del prospetto verso la tangenziale di Bologna dove verrà riportato il logotipo di Bologna Fiere, in modo da mitigare l'inserimento del complesso nel paesaggio. Si suggerisce, inoltre, di mitigare l'eventuale installazione di pannelli fotovoltaici nella parte più elevata del corpo del nuovo padiglione fieristico, evitando il forte contrasto cromatico tra pannelli fotovoltaici e copertura come, ad esempio, pannelli colore standard su tono copertura con tono colore chiaro tendente al bianco.

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** (pareri del 29/03/2022 e del 28/06/2022)

Parere del 29/03/2022 Concorda con quanto espresso dalla Concessionaria Autostrade per l'Italia

Parere del 28/06/2022 Vista la nota della Concessionaria Autostrade per l'Italia n.11634 del 14.06.2022 nella quale la stessa, evidenziando il beneficio al traffico autostradale della costruenda viabilità, esprime il proprio nulla-osta, quest'Ufficio, per quanto di competenza e in assenza di ulteriori informazioni che consentano una diversa determinazione, visto l'art.14 c.3 del Codice della Strada, prende atto di quanto sopra.

**Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea** (parere del 6/05/2021) comunica che l'intervento non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F. A.

**Comando Militare Esercito Emilia Romagna** (data non fornita) rilascia il proprio Nulla Osta.

**BT Italia** (data non fornita) comunica di avere infrastrutture di proprietà nell'area oggetto della conferenza e allega le planimetrie.

**Comando provinciale Vigili del fuoco di Bologna** (parere del 6/05/2021) rimanda alle specifiche valutazioni che emergono dall'esame di progetti delle singole attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n. 151, evidenziando comunque alcune aspetti trasversali che riguardano l'accessibilità dei luoghi e la disponibilità di risorse idriche antincendio.

**ATERSIR** (data non fornita) ritiene sufficiente il parere espresso dal Soggetto Gestore. Comunica che dovranno essere rispettate tutte le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere sopra richiamato, e conferma che sono previsti nuovi interventi del S.I.I a carico della tariffa connessi alle previsioni urbanistiche in oggetto. Tutte le opere previste nel parere di Hera S.p.A. sono da porsi a totale carico del Soggetto Attuatore.

**Comune di Granarolo** (parere del 21/05/2021) comunica che per quanto di competenza nulla osta all'approvazione in quanto il Comune di Granarolo dell'Emilia, in qualità di Comune contermine, non ha titolo per espressione di parere di merito.

**Lepida SpA** (parere del 28/01/2022) comunica la presenza di interferenze con l'infrastruttura in fibra ottica e invia uno stralcio planimetrico con l'individuazione della rete in FO ricadente nell'area di intervento indicata nella richiesta.

**SNAM** (parere del 27/04/2021) comunica che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

**A.2) Pareri forniti a seguito della pubblicazione sul BURER dell'avviso di avvenuta conclusione dell'accordo preliminare** (tutti in atti al PG n. 57214 del 4/09/2024 della CM BO)

Il 7/12/2023 (PG n. 73794/2023 della CM BO) il Comune ha informato gli enti coinvolti nel procedimento dell'avvenuta approvazione dell'accordo preliminare, precisando che sono state apportate in sede di assenso consiliare, in accoglimento di ulteriori istanze del proponente, alcune modifiche già condivise

informalmente con i partecipanti all'accordo (Schema di accordo, Elaborato di Variante urbanistica, Convenzione urbanistica) e, di conseguenza, è stato interamente rielaborato il testo delle Norme tecniche di attuazione. Ha inoltre specificato che *"il Comune di Bologna, pertanto, in assenza di comunicazioni contrarie da parte degli altri soggetti partecipanti, provvederà alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta conclusione dell'accordo preliminare, che darà avvio al periodo di deposito di 60 giorni per osservazioni"*.

**Consorzio della Bonifica Renana** (parere del 07/02/2024, PG non fornito) a seguito della pubblicazione sul BURER dell'avviso di avvenuta conclusione dell'accordo preliminare ha segnalato:

- di non aver ancora ricevuto da parte del soggetto attuatore delle opere di riqualificazione in oggetto alcun documento riguardante la progettualità esecutiva per il recapito delle acque meteoriche in Savena Abbandonato tramite la realizzazione della nuova condotta delle acque meteoriche provenienti da via Stalingrado dai comparti Tecnopolo, ex Caserma Sani ed ex Officine Casaralta;
- che la società ART-ER, società in house della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Consorzio ed agli Enti interessati in data 20/12/2022 e 08/03/2023 "le risultanze delle attività di videoispezione da parte di ditta specializzata e di verifica della condotta da parte di geologo per la condotta di collegamento tra la condotta Reno 75 in via Stalingrado e il Savena Abbandonato;
- che è stato rinvenuto un imprevisto manufatto di attraversamento di via Stalingrado della Reno 75 in corrispondenza del Vigentino rilevato non in mezzera della via stessa come risultante dalle carte agli atti, si richiede autorizzazione all'esecuzione dei lavori di immissione alla RENO 75 utilizzando la cameretta posta a ridosso del marciapiedi lato Tecnopolo (lato ovest asse Stalingrado) per l'allaccio provvisorio.

Il consorzio ha quindi ha rilasciato alla Regione Emilia Romagna - SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI, in data 26/01/2024 con prot. Nr. 980/2024, una autorizzazione temporanea all'allaccio transitorio in Reno '75 per lo scarico delle acque meteoriche del comparto del TECNOPOLO, valida fino al 31 dicembre 2024; in attesa della trasmissione formale al Consorzio di un documento firmato e condiviso dagli uffici competenti del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna, che definisca come si realizzerà il corretto indirizzamento delle acque meteoriche del Tecnopolo verso il Torrente Savena Abbandonato che nel tratto finale, oltre al rotonda di via Zambeccari dovrà essere immessa nella nuova canaletta di dim. mm 1200x1000 che come riportato negli elaborati sopra richiamati, riceverà gli scarichi dei sistemi di laminazione privati degli ambiti B e C, degli ambiti pubblici P11, P12, P14 e parco pubblico ambito B del Quartiere Fieristico.

Il Consorzio ribadisce quindi l'invito, agli uffici competenti del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna, a istituire un tavolo tecnico per la redazione e la sottoscrizione di documento condiviso relativo alla definizione della progettazione esecutiva per il corretto e completo indirizzamento delle acque meteoriche dei comparti Tecnopolo, ex Caserma Sani, ex Officine Casaralta e del Quartiere Fieristico verso il Torrente Savena Abbandonato e la definizione delle tempistiche di attuazione. Il Consorzio resta in attesa dell'invio formale del documento condiviso entro dicembre 2024.

Nel parere reso in relazione alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (data e PG ignoti) il Consorzio ribadisce la necessità di giungere, da parte del soggetto attuatore, ad una progettualità esecutiva per la messa in esercizio e parziale rifacimento della condotta interrata che riceverà le portate delle acque meteoriche provenienti dal Quartiere Fieristico nel tratto interferente con il Progetto urbano, ovvero dalla rotatoria di via Zambeccari fino al recapito finale in Savena Abbandonato, nonché delle portate in arrivo da via Stalingrado dai comparti Tecnopolo, ex Caserma Sani ed ex Officine Casaralta. Ricorda che per queste ultime (comparto del TECNOPOLO) il Consorzio ha rilasciato alla Regione Emilia Romagna - SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI, in data 26/01/2024, una autorizzazione temporanea all'allaccio transitorio nella canaletta "Reno '75" per lo scarico delle acque meteoriche, valida fino al 31 dicembre 2024.

**RFI** (parere del 24/01/2024, PG ignoto), a seguito della comunicazione di avvenuta conclusione dell'accordo preliminare, comunica che con Nota RFI-NEMI.DOIT.BO.INGA0011P20230003910 del 13/07/2023 ha richiesto al Comune un elaborato grafico che dettagliasse gli interventi ipotizzati all'interno della fascia di rispetto della linea ferroviaria di Cintura dettata dall'art. 49 del DPR 753/80.

Dall'analisi delle integrazioni presentate, con particolare riferimento all'elaborato denominato "Documento riepilogativo delle risposte alle richieste di integrazione da parte degli enti" non risulta recepita la richiesta. RFI evidenzia che il rilascio dell'autorizzazione in deroga è condizione vincolante e necessaria all'avvio dei lavori in ambito ferroviario. In mancanza di specifica autorizzazione in deroga da parte di RFI permane il

vincolo di inedificabilità sancito dal su richiamato disposto di Legge.

Fa infine rilevare che le disposizioni del DPR 753/80 rientrano tra le norme di polizia e di sicurezza pubblica ed al vincolo di inedificabilità sopra richiamato non può essere applicato quanto previsto dall'art. 20 della L. 241/1990 in materia di silenzio-assenso.

### **A.3) Pareri forniti in relazione alla verifica di assoggettabilità a VIA** (tutti in atti al PG n. 57214 del 4/09/2024 della CM BO)

Il progetto oggetto dell'AdP è assoggettato al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della LR 4/2018, punto B3.4: "... progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari". L'autorità competente allo svolgimento del procedimento è il Comune di Bologna e in particolare il Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima (U.I. Valutazioni Ambientali e Clima).

Il Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (allegato alla Determina Dirigenziale n.7128/2024 del Comune Bo) riporta che la documentazione allegata all'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA coincide con quella pubblicata per il contestuale deposito della proposta di "Accordo di Programma in variante agli strumenti di pianificazione, ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017, per la riqualificazione e lo sviluppo del quartiere fieristico di Bologna", assentita con Delibera del Consiglio Comunale 797598/2023.

In sede di assenso consiliare preliminare all'Accordo di Programma (Delibera consiliare PG n. 797598/2023) era stata introdotta, su istanza del proponente, la previsione di ulteriori usi nel comparto B:

- C1-produzione industriale e artigianale di beni;
- E7-garage, autorimesse private a pagamento in struttura o a raso, noleggio e custodia di automezzi in struttura o a raso, artigianato di servizio all'auto; Rimessaggio roulotte, autocaravan, autoveicoli nuovi e usati, ecc., con vendita;
- D2-attività direzionali svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che comprendono altri usi e attività;
- E4-commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), artigianato (con SU fino a 250 mq), attività di servizio alla casa e alla persona (compresi centri estetici, parrucchieri); servizi ricreativi, esposizioni senza vendita e/o depositi autonomi con SU fino a 250 mq;
- E8-attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie).

Dal 03/01/2024 ha avuto inizio la fase di deposito della documentazione ai fini delle osservazioni. Il deposito, ai sensi dell'art. 19 c. 4 del D.Lgs 152/2006, avrebbe avuto una durata di 30 giorni naturali consecutivi, ma tale periodo è stato portato a 60 giorni tenendo conto del contestuale deposito della stessa documentazione ai fini dell'Accordo di Programma.

A seguito di richiesta di integrazioni da parte di AUSL e ARPAE APAM, in data 16/04/2024 il proponente ha comunicato che *"...a causa di mutati interessi, il proponente BolognaFiere non intende procedere con l'attuazione del "Terzo Scenario" per il comparto B, rinunciando pertanto agli usi ivi previsti..."*.

Nel provvedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA, il Comune di Bologna riporta che, a seguito della rinuncia ai nuovi usi introdotti in fase di approvazione consiliare dell'accordo preliminare, *"avendo il proponente dichiarato con nota PG 266265/2024, che gli scenari di progetto sono gli stessi valutati nell'ambito della Conferenza dei Servizi preliminare all'Accordo di Programma, si è tenuto conto dei pareri espressi in quella sede dagli enti competenti in materia ambientale , di seguito elencati:*

- Arpae - PG 435002/2023;
- Ausl - PG 480810/2023;
- Bonifica Renana - PG 244324/2021;
- Agenzia regionale sicurezza territoriale - PG 204780/2022".

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si è quindi basato sui pareri espressi dagli enti in riferimento alla fase di assenso preliminare dell'AdP.

Successivamente, con nota del 4/09/2024, in atti al PG. n. 57214/2024 della CM BO, il Comune di Bologna ha comunicato alla CM BO che la documentazione relativa all'Accordo di Programma *"è stata integrata alla cartella "aggiornamento materiale" con quanto precedentemente non inserito, ovvero pareri e osservazioni pervenute successivamente al deposito, l'esito della procedura di screening e la nota dell'Autorità forestale in merito all'esito delle valutazioni in riferimento alle integrazioni sul tema bosco"* e ha fornito il link dal quale scaricare tali aggiornamenti.

I pareri/osservazioni successivi al deposito scaricabili dal link di cui sopra sono però quelli riferiti alla procedura di screening e sono per lo più richieste di integrazioni.

**ARPAE APAM** (febbraio 2024, PG non fornito) prende atto che la documentazione per il deposito ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA coincide con quella pubblicata per il contestuale deposito della proposta di Accordo di Programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Quartiere Fieristico. Evidenzia che *“agli atti della procedura di screening di cui trattasi, risulta non definita la categoria di progetti, di cui agli allegati alla parte II del D. Lgs 152/06, per la quale sia stata attivata la procedura stessa ed inoltre risulta mancante documentazione essenziale di cui all’Art. 10 della LR 4/2018, redatta anche in relazione ai nuovi usi possibili, nonché non definita. In particolare non risulta fornito lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto, in ogni scenario insediativo ed in considerazione delle prescrizioni già espresse dagli Enti, e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente con l’indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e d’intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali”*. ARPAE APAM resta quindi in attesa della documentazione mancante.

**AUSL** (26/02/2024, PG n. 121677/2024 del Comune di Bologna) in relazione alla verifica di assoggettabilità a VIA, conferma quanto già contenuto nei pareri del 19/05/2021, del 24/03/2022 e del 14/07/2023, nell’ambito della Conferenza per l’esame e l’approvazione preliminare dell’Accordo di programma. Inoltre esprime le considerazioni che seguono.

AUSL non condivide l’introduzione dell’uso C1 (produzione industriale e artigianale di beni, previsto dal “terzo scenario” (NdR: poi ritirato) in quanto un’attività produttiva, in un’accezione stretta del termine, non risulta coerente con il contesto intrinsecamente vocato ad altre finalità: fieristica, espositiva e ricreativa. In merito all’uso E7 (garage, autorimesse private a pagamento in struttura o a raso, noleggio e custodia di automezzi in struttura o a raso, artigianato di servizio all’auto; Rimessaggio roulotte, autocaravan, autoveicoli nuovi e usati, ecc., con vendita. Anch’esso previsto dal “terzo scenario”) AUSL, per quanto previsto dalla D.G.R. 193/2014, non esprime parere in sede di presentazione del titolo abilitativo, quindi demanda all’Amministrazione Comunale la valutazione di sostenibilità.

Per quanto riguarda la Valsat, dal confronto dell’Azione 3.3e della Disciplina del Piano in vigore e la proposta di adeguamento della stessa, si rileva che al punto 3127 del paragrafo “Indirizzi per le politiche urbane”, è stato aggiunto quanto segue: *“il Comune individua l’arteria di via Stalingrado come sistema portante e connettivo del quartiere fieristico e del Tecnopolo, e di numerose aree adiacenti attuate, in trasformazione o dismesse, valorizzandone il ruolo attraverso la visione strategica di un asse urbano innovativo, cardine della progettualità del distretto”* ( pag.15). Quindi, pur riconoscendo alla tranvia della Linea Rossa un ruolo di contributo al miglioramento dell’accessibilità, l’integrazione al testo di cui sopra viene interpretata da AUSL come una presa d’atto, comunque prevedibile, di quale sarà l’infrastruttura che reggerà buona parte del carico della mobilità connessa alle attività del Polo Fieristico.

Tale individuazione rende tuttavia ancora più esplicito il rilevante impatto ambientale (inquinamento acustico e atmosferico) che ne deriva e, pur tenendo presente in prospettiva una diversificazione del parco veicoli, risulta essenziale sia la riqualificazione dell’asse stradale come obiettivo da perseguire con i progetti di completamento della struttura (“Indirizzi per le trasformazioni urbane”, pag.16), sia l’attuazione di un efficace piano di monitoraggio ed eventuali opere mitigative, come di seguito indicato.

Diventa quindi ancora più rilevante quanto confermato nella Disciplina del Piano rispetto al microclima, ovvero che *“in relazione all’enorme impatto in termini di microclima che l’area del polo fieristico origina, si richiede la predisposizione di uno specifico studio di approfondimento in merito, prodromico alla predisposizione di uno specifico progetto di mitigazione degli impatti e contenimento degli impatti prodotti con interventi che utilizzino in via prioritaria soluzioni riconducibili alle Nature Based Solutions (NBS)”* (pag.16).

AUSL rappresenta inoltre che la criticità connessa all’elevato afflusso di veicoli in via Stalingrado era già stata evidenziata nei precedenti pareri espressi, che avevano evidenziato apparenti incongruenze sulle stime dell’indice di congestione del traffico relativo alla suddetta via e a quelle dei comparti ad essa adiacenti.

Per quanto riguarda la matrice ATMOSFERA, rispetto a quanto riportato nel documento di Valsat al paragrafo “Verifica di coerenza e misure di sostenibilità”, AUSL rappresenta quanto segue. Le considerazioni sopra esposte relative all’individuazione di via Stalingrado “come sistema portante e connettivo del quartiere fieristico e del Tecnopolo” e il fatto che la valutazione dello stato di progetto si basi su ipotesi presumibili, ma non certe, come la “modifica del parco auto circolante previsto dal Pair che tiene conto dell’evoluzione della

normativa, delle limitazioni dei veicoli più inquinanti e della progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera consentite”, giustificano a parere di AUSL la necessità di un accurato piano di monitoraggio e dell'individuazione di ulteriori misure mitigative rispetto a quelle indicate (incentivazione della mobilità tramite bicicletta, la piantumazione di specie arboreo-arbustive particolarmente votate all'assorbimento di sostanze inquinanti e climalteranti e la realizzazione di tetti verdi). In tal senso AUSL condivide la “possibilità di attivare convenzioni con i gestori dei servizi TPL per incentivare l'accesso alle manifestazioni con mezzi alternativi all'auto privata, dandone adeguata visibilità attraverso i principali canali di comunicazione”.

AUSL manifesta infine la perplessità legata al fatto che, nonostante la durata del procedimento che ha portato all'approvazione preliminare dell'Accordo di Programma, l'approfondimento dello studio delle misure di mitigazione idonee a compensare i carichi aggiuntivi indotti sia rimandato alle successive fasi progettuali ( pag.75).

Per quanto concerne la ZONA VERDE, settore A2, AUSL prende atto che l'ampia area verde a nord del padiglione polivalente potrà interferire con il cantiere di ampliamento del sistema tangenziale/autostrada. In ogni caso i terreni, prima di essere destinati all'uso a verde, dovranno essere conformi ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) previsti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. In particolare, qualora si verifici lo scenario con interferenza con il cantiere e le indagini ambientali richieste mostrino che i suoli non risultano idonei alla trasformazione prevista, si dovrà avviare l'iter previsto dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (pag.66-67).

Nel documento di Valsat si rilevano tuttavia incongruenze nella destinazione d'uso di suddetta zona verde che dapprima si dichiara essere stata progettata principalmente con funzioni di mitigazione dell'asse tangenziale/autostrada e non contiene attrezzature per la sosta prolungata (pag.10), mentre di seguito si indica questo spazio come parco urbano che mira ad aumentare l'attrazione anche per i residenti ( pag.16) e progettato per ospitare anche eventi culturali e sportivi ( pag.30).

Sebbene non si parli di area verde attrezzata e sebbene l'adiacenza al sistema tangenziale, sorgente di inquinamento acustico ed atmosferico rilevanti, limiti in parte i potenziali benefici della fruizione del verde, resta evidente che se è intenzione dell'Amministrazione Comunale rispondere alle “richieste dei cittadini di spazi aperti, salubri, confortevoli e sicuri intesi come bisogni diretti” (Studio di compatibilità ambientale per la Valsat – Studio preliminare ambientale, Rev.04 del 18/05/2023), anche data l'estensione del parco, gli spazi dovranno essere adeguatamente dotati di: idonea illuminazione pubblica per renderli sicuri nelle ore notturne, idonee sedute, punti di erogazione acqua potabile e servizi igienici in merito ai quali dovrà essere garantita la manutenzione e regolare igienizzazione. In questo modo si potrà ritenere lo spazio utile al perseguimento di comportamenti/stili di vita favorevoli alla salute, noto determinante della stessa.

Per quanto concerne il MONITORAGGIO, si prende atto che “dovrà essere aggiornato e perfezionato in sede di maggior definizione progettuale degli interventi ovvero in sede di rilascio dei titoli abilitativi” (pag.86) e alla luce di questo, e di quanto sopra espresso, si formulano le seguenti considerazioni:

1. Il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi pare risultare un passaggio ancora più cruciale in quanto in esso vengono fatti convergere:
  - la verifica di sostenibilità in merito alla destinazione d'uso (NTA)
  - l'aggiornamento e il perfezionamento del piano di monitoraggio
  - la verifica dell'efficacia della soluzione acustica individuata per l'evento musicale presso l'arena esterna (pag.73). In merito all'arena all'aperto si ribadisce quanto già espresso nei precedenti pareri, ovvero si richiede che nel fissare per il nuovo contesto le condizioni di riferimento nel “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee” del Comune di Bologna, all'interno della Tabella 1 o la prima riga della Tabella 2, si ponga particolare attenzione a limitare, oltre la durata in orario notturno ed il livello equivalente in facciata, in particolare la numerosità e la consecutività degli eventi; un'elevata frequenza degli eventi a parere di questo Ente potrebbe difficilmente essere configurata come attività temporanee.
2. E' opportuno evitare che la definizione del piano di monitoraggio sia “frammentata”. L'analisi ambientale necessita di una visione d'insieme che, come geograficamente non può prescindere dalla contestualizzazione del progetto nel contesto più grande in cui esso si inserisce, temporalmente, seguendo la cronologia delle varie richieste dei titoli abilitativi, forse rischierebbe di frammentarsi. Nell'ottica della visione d'insieme si ribadisce quanto già espresso nei precedenti pareri, ovvero la necessità di un piano di monitoraggio coordinato rispetto a quelli già approvati relativi ad altri strumenti (PTM e PUMS) e a quelli approvati o previsti per gli altri interventi nell'intorno che avranno luogo nel breve-medio termine (vedasi Linea Rossa della Tranvia e Passante di Bologna).
3. Dato l'impatto ambientale dovuto alla mobilità su strada, si ritiene indispensabile che il piano di

monitoraggio, per quanto riguarda la componente acustica e la qualità dell'aria, sia definito, anche in termini di individuazione dei ricettori (inserimento di uno "specifico piano di monitoraggio acustico [delle scuole] da inserire nel piano di monitoraggio complessivo" (Valsat pag.74)) e degli scenari in cui dovrà essere svolto, in modo tale da ritornare un quadro quanto più fedelmente rappresentativo della situazione. Si ribadisce che il piano di monitoraggio ha ragione di essere solo se, qualora siano superati i limiti previsti dalla vigente normativa o comunque ci sia un peggioramento rispetto allo stato ante operam, si inneschi un processo di mitigazione degli impatti. Suddette mitigazioni, come indicato dalla Disciplina di Piano, dovrebbero essere già individuate in fase di progettazione. Data la criticità e la rilevanza del piano di monitoraggio, subordinatamente a quanto previsto dalla norma e dalle procedure amministrative, si auspica la condivisione dello stesso con gli enti competenti in materia ambientale.

Esaminando il documento di Valsat, AUSL ha infine preso atto in particolare di quanto segue.

**BONIFICA.** AUSL prende atto che, per quanto concerne la presenza all'interno del Sub comparto A2 di un sito sottoposto a bonifica in corrispondenza del luogo in cui era collocato il distributore di carburante a servizio della società Cotabo, l'attività di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è attualmente in corso e verrà conclusa contestualmente all'inizio del cantiere degli interventi del Sub comparto A2 ( pag.61).

**IMPATTO ACUSTICO.** AUSL apprezza l'attenzione rivolta ai ricettori sensibili rappresentati in questo contesto dalle scuole ubicate nelle zone limitrofe all'ambito di intervento, in particolare in via Aldo Moro, ad oggi soggette ad un clima acustico già fortemente critico e non rispettoso dei limiti di classe acustica I. Le analisi svolte hanno stimato in 1 dB la differenza tra il progetto con grande evento fieristico e lo scenario tendenziale, che include le trasformazioni in atto nella città. AUSL condivide pienamente la necessità che questi ricettori siano oggetto di un specifico piano di monitoraggio acustico da inserire in quello complessivo, in modo da valutare l'evolversi del clima acustico e verificare, a seguito delle trasformazioni previste all'interno del sistema Città - Fiera, eventuali azioni da intraprendere per limitare il peggioramento indotto dagli eventi fieristici ( pag.74).

**ELETTROMAGNETISMO.** AUSL prende atto che sia nel comparto B sia nel Sub comparto A2 sono presenti linee aeree di trasporto dell'energia in media tensione, non compatibili con gli interventi previsti dal progetto urbano nei due ambiti. Il progetto delle relative opere di urbanizzazione ne prevede l'interramento, in accordo con le indicazioni che dovranno essere fornite dall'ente gestore /proprietario delle linee e nel rispetto delle norme vigenti in materia. Per quanto riguarda le cabine di trasformazione la sola cabina di trasformazione MT/BT all'interno del Sub comparto A2 sarà sostituita da una nuova cabina di trasformazione MT/BT, a servizio del complesso edilizio del nuovo edificio polifunzionale/padiglione espositivo, posizionata a nord ovest dello stesso in prossimità della nuova viabilità. Per il comparto B, attualmente non servito, è prevista la realizzazione, nel rispetto della vigente normativa, di due nuove cabine di trasformazione MT/BT, di cui una a servizio delle attività ricettive/direzionali, l'altra a servizio di quelle commerciali ( pag.63).

**NUOVA URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE.** AUSL prende atto di quanto esposto nel documento (pag .21 e segg.) e quanto dichiarato dall'Amministrazione Comunale.

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** (parere del 4/03/2024, PG non fornito) in relazione alla verifica di assoggettabilità a VIA si è espressa come segue.

In merito agli aspetti di carattere paesaggistico e ambientale:

- richiamato quanto rilevato nella nota prot. 8378 del 31.03.2022, ovvero che una porzione dell'area interessata dalla realizzazione delle opere in oggetto, nello specifico il quadrante tra la ferrovia, l'autostrada e via Stalingrado, risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) (Alveo Savena Abbandonato) e g) (territorio coperto da foreste e da boschi) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
- verificato che nello scenario attuale le aree identificate come sub comparto A2 e sub comparto B presentano uno stato di evoluzione naturale che può configurarsi come bosco ai sensi del D.Lgs 34/2018,
- considerato il vincolo dinamico del bosco e la necessità di prevedere la ricognizione dell'evoluzione di tale tutela nelle successive fasi progettuali, la Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene, in questa fase progettuale, di non potere valutare compiutamente l'importanza dell'impatto paesaggistico dell'opera che si propone di realizzare in quanto potrebbero svilupparsi criticità legate all'evoluzione dinamica del bosco e si riserva, pertanto, di esprimere il proprio parere al progetto esecutivo all'interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. fornendo maggiori specificazioni alla luce dell'eventuale aggiornamento della situazione vincolistica.

La Soprintendenza mette in luce infine che l'ente che esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, per effetto della delega della Regione Emilia-Romagna, è la stessa Amministrazione comunale.

Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, riscontra l'assenza, nella documentazione resa disponibile, della relazione di VPIA (valutazione preventiva dell'interesse archeologico). Considerato che l'ambito di progetto ricade in area classificata come a "Media potenzialità archeologica" nel vigente PUG del Comune di Bologna (art. 22.1.6. del Regolamento Edilizio, Tavola 4, testimonianze storico archeologiche) e - tenuto conto che sono previste consistenti opere di urbanizzazione primaria comportanti scavi, ritiene che il Progetto Urbano per la riqualificazione e lo sviluppo del Quartiere Fieristico di Bologna sia da sottoporre alla procedura di verifica preventiva prevista dall'art. 22.1. del regolamento Edilizio del PUG del Comune di Bologna.

**TIM** (data e PG non forniti) esprime parere favorevole subordinato alle indicazioni tecniche descritte nel parere stesso.

E' stato inoltre trasmesso un parere del **Settore transizione ecologica e ufficio clima del Comune di Bologna** (data e protocollo non forniti) relativo a "Trasformazione e ipotesi di compensazione del Bosco". In questo parere, premesso che l'autorizzazione alla trasformazione e relative compensazioni è rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica, il Settore transizione ecologica e ufficio clima "*prende atto che la descrizione dell'area di intervento riporta la presenza di un bosco di neoformazione, a prevalenza di olmo, acero campestre, ailanto e pruno, quindi tipiche specie pioniere che hanno colonizzato spontaneamente i terreni lasciati incolti negli ultimi anni*" e che "*l'area da compensare ai sensi del D.lgs 34/2018 individuata dai progettisti è pertanto pari a 2,06 ettari. Il calcolo della superficie equivalente, eseguito secondo quanto previsto dalla DGR 1734/2023, è pari ad una superficie minima da compensare pari a 4,12 ettari, che il proponente intende realizzare con un intervento di compensazione boschiva su un'area a nord del nastro autostradale e in continuità con una fascia boscata che realizzerà ASPi su terreni espropriati e che il progetto del Passante prevede di cedere al Comune di Bologna*". Il parere sottolinea che "*Tale ipotesi, in riferimento alle aree interferite dal progetto del Passante, evidenzia diversi elementi di potenziale criticità e non può essere valutata senza un approfondimento specifico relativo al coordinamento con il progetto di ASPi per quanto riguarda: le opere previste sulle aree su cui si ipotizza di realizzare la compensazione, la tempistica del cantiere del Passante, nonché l'effettiva disponibilità delle aree prima e dopo gli interventi di ASPi*".

**Dai pareri forniti risulta che gli enti si sono espressi solo per ribadire le richieste già formulate. Gli aspetti critici non risolti sono:**

- descrizione delle caratteristiche del progetto, in ogni scenario insediativo ed in considerazione delle prescrizioni già espresse dagli Enti, e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente (APAM);
- descrizione di motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione (APAM);
- stime corrette degli incrementi di traffico su via Stalingrado (AUSL);
- effetti sulla qualità dell'aria (AUSL);
- effetti sul rumore (AUSL);
- misure di mitigazione idonee a compensare i carichi aggiuntivi indotti (AUSL);
- area verde a nord del padiglione polivalente (AUSL):
  - interferenza con il cantiere di ampliamento del sistema tangenziale/autostrada,
  - incertezza sulla possibilità di destinare a verde i terreni, dopo l'utilizzo come cantiere per il passante,
  - incongruenze nella destinazione d'uso di questa zona (area di mitigazione o parco urbano);
- piano di monitoraggio (AUSL):
  - rimandato alla fase di rilascio dei titoli abilitativi,
  - rischio di frammentazione delle valutazioni connesse ai singoli PdC,
  - mancato coordinamento con i monitoraggi di PTM e PUMS,
  - non sono definite le mitigazioni da attuare in caso di superamento dei valori limite;
- progettazione del recapito delle acque meteoriche in Savena Abbandonato tramite la realizzazione della nuova condotta delle acque meteoriche provenienti da via Stalingrado dai comparti Tecnopolo, ex Caserma Sani ed ex Officine Casaralta (Consorzio di Bonifica);
- tutela paesaggistica dell'area a bosco (Soprintendenza);
- autorizzazione in deroga per gli interventi all'interno della fascia di rispetto ferroviaria (RFI);
- pericolosità P2-M (APAM preliminare);
- siti da bonificare (APAM preliminare).

**B) LE SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DI CARATTERE AMBIENTALE, CONSEGUENTI ALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO, PER GLI ASPETTI RIFERIBILI ALLA VALSAT IN OGGETTO:**

Non è stato dato atto dello svolgimento degli “*incontri e dibattiti pubblici con i portatori di interesse allo scopo di fornire un’informazione approfondita sui contenuti dell’accordo e stimolare la partecipazione dei cittadini alla sua definizione*” previsti dall’art. 60 comma 4 della LR. 24/2017 in relazione all’approvazione degli accordi di programma in variante ai piani.

Con mail del 11/09/2024 (PG n. 58983/2024 della CM BO) il Comune di Bologna ha comunicato di aver proceduto al deposito, anche ai fini della procedura di screening, di tutta la documentazione per 60 gg, dal 3 /01/2024 al 3/03/2024 (Avviso Burett n. 2/2024) e che nei termini di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di privati.

**C) GLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE ALTERNATIVE DI PIANO PROPOSTE:**

Con nota del 4/09/2024 (PG n. 57214 della CM BO) il Comune di Bologna ha trasmesso il testo dell’accordo di programma e la relativa documentazione aggiornata a seguito dell’assenso preliminare e del deposito, nonché all’esito della relativa procedura di screening.


Per la Valsat si è considerato il documento “AdP sviluppo QF\_variante PUG\_APPR.pdf”, presente all’interno della cartella indicata nella richiesta della CM BO (052\_MATERIALI\_X\_ARPAE\_2024).

**AREA INTERESSATA DALL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO**

STER complessiva = 715.809 mq

SU complessiva = 325.712 mq

di cui 223.256 mq attualmente esistenti e 102.456 mq oggetto di nuova attribuzione



Dalla documentazione prodotta si può desumere che l’AdP in oggetto costituisce variante al PUG per i seguenti aspetti:

- nuova urbanizzazione in territorio rurale (non ammessa dal PUG per funzioni diverse dall'attività d'impresa già insediate nel territorio urbanizzato - Comparti B e C). L'ampliamento interessa il territorio rurale per quanto riguarda il sub comparto A2 (ST = 213.329 mq), il sub comparto B (ST = 32.809 mq) e il sub comparto C (ST = 10.670 mq) per un totale di oltre 250.000 mq. Ai fini del calcolo della quota di consumo di suolo vengono considerati 39.430 mq (vedi bozza AdP);
- interventi di addensamento e sostituzione nel quartiere fieristico esistente (contrasto con azione 1.1 b del PUG);
- nuovi usi commerciali (contrasto con azione 2.2 c del PUG): le superfici commerciali così come proposte si configurano come strutture di rilievo comunale con SV inferiore a 2.500 mq;
- nuove funzioni logistiche esterne al territorio urbanizzato (contrasto con azione 2.2 d del PUG) per una superficie utile pari a 1.500 mq;
- introduzione di nuovi usi ricreativi nel quartiere esistente in difformità da quanto previsto dal protocollo d'intesa richiamato nella disciplina del PUG.

Per quanto riguarda l'analisi delle alternative, il documento di Valsat della variante (AdP sviluppo QF\_variante PUG\_APPR.pdf) specifica che **"la soluzione progettuale viene presentata come l'unica perseguibile per rispondere alla necessità di ampliamento del quartiere fieristico e nel contempo garantire continuità funzionale con la sua parte esistente, in particolare per quanto riguarda la collocazione delle nuove attività espositive/ricreative. Il contesto urbano consolidato entro cui si inserisce il quartiere esistente non ammetterebbe infatti uno sviluppo in nessun'altra direzione"**.

Si rileva che l'Accordo di programma prevede **"margini di flessibilità in grado di consentire possibili modifiche progettuali in relazione alle condizioni di sostenibilità verificate in sede di accordo, con riferimento a usi considerati a supporto o compatibili con le attività fieristiche e individuati un uno scenario alternativo a quello inizialmente prefigurato, di cui è emersa la necessità nel corso della Conferenza dei servizi preliminare"**.

**Lo "scenario alternativo" di cui sopra non riguarda un diverso assetto progettuale, ma solo una redistribuzione degli usi possibili all'interno del progetto già presentato.**

Si evidenzia che **non è stata effettuata una scelta tra i due "scenari", che quindi risultano entrambi oggetto dell'Accordo di Programma.**

**Relativamente a questo aspetto si rimanda alla CM BO la verifica di coerenza con i requisiti previsti per gli Accordi di Programma dalla LR 24/2017**

**Si conclude evidenziando che non sono state formulate alternative localizzative e progettuali previste per una completa valutazione di sostenibilità; in particolare necessarie per superare, prima ancora che compensare, la perdita dell'area verde e della superficie boscata nonché dei relativi servizi ecosistemici.**

per LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA  
**Patrizia Vitali<sup>2</sup>**

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
PAOLA CAVAZZI<sup>3</sup>  
**(lettera firmata digitalmente)<sup>4</sup>**

<sup>2</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 126 del 14/12/2021 con cui è stato confermato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>3</sup> D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021 poi prorogati con D.D.G. n. 100/2023 e D.D.G. n.27/2024.

<sup>4</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.